



Proposta di legge n. 415/10^
di iniziativa del Consigliere regionale M. Mirabello recante:

“Modifica alla legge regionale n. 2/2019”

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

Proposta di legge recante: “Modifica alla legge regionale n.2/2019”

Relazione illustrativa

La l.r. 2/2019 promuove i distretti turistici, quale strumento innovativo che favorisce una diversa visione nella programmazione turistica regionale.

L’articolo 2 della legge in questione descrive il procedimento da seguire per l’individuazione dei distretti turistici regionali, prevedendo una fase integrativa dell’efficacia che sembra determinare un aggravamento del procedimento, peraltro non previsto dalla legislazione statale. In merito, sembra opportuno snellire la procedura modificando il comma 3.

La stessa legge prevede, all’articolo 6, che detti distretti possano concorrere alla “realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale” In considerazione della concreta possibilità che dette attività possano determinare un impatto paesaggistico sul territorio costiero regionale, sembra opportuno esplicitare che le stesse avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 42/2002 e della disciplina statale in materia di navigazione e sicurezza portuale

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifica alla l.r. 2/2019

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere temporale A o P | Importo |
|--------|---|--------------------|------------------------------|---------|
| Art. 1 | Norma a carattere ordinamentale. | 0 | 0 | 0 |
| Art. 2 | Norma a carattere ordinamentale. | 0 | 0 | 0 |
| Art. 3 | Norma che specifica la non onerosità della proposta. | 0 | 0 | 0 |
| Art. 4 | Norma a carattere ordinamentale, che disciplina l’entrata in vigore della legge | 0 | 0 | 0 |

La proposta, contenendo disposizioni a carattere squisitamente ordinamentale che espressamente richiamano al rispetto della normativa nazionale, non comporta oneri per il bilancio regionale.

Modifica alla legge regionale n. 2/2019

Art. 1

(Modifiche all'art.2 della l.r. 2/2019)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) è abrogata.
2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/2019 è così sostituita: "e) presa d'atto da parte della Giunta regionale".

Art. 2

(Modifica all'art. 6 della l.r. 2/2019)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 2 (Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008) sono aggiunte le seguenti parole "nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della disciplina statale di settore in tema di sicurezza della navigazione e sicurezza portuale."

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.